

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 16 aprile 2019

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/20

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 26 MARZO 2019 RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 9 APRILE 2018, RECANTE "MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA MM) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

- Pubblicazione -





0007492-27/03/2019-SCCLA-MIDPREV-A



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 9 APRILE 2018, RECANTE "MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA MM) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95"

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il *"Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il *"Regolamento degli Istituti di Istruzione"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante *"Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato"*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il *"Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"*;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente *"Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato"*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, concernente *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”*;
- CONSIDERATO** che la lettera mm-bis) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, introdotta dall'articolo 14, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 126 del 2018, ha previsto un ulteriore concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico;
- CONSIDERATO** che la lettera mm-ter) del citato articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, introdotta dalla stessa lettera o) dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 126 del 2018, ha previsto, per i vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici, la frequenza di un corso di formazione di durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi;
- RITENUTO** di dover disciplinare le modalità attuative per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico per il richiamato ulteriore concorso interno, nonché rideterminare la durata del corso di formazione per l'accesso alla medesima qualifica e, conseguentemente, le modalità attuative del relativo percorso formativo, anche semplificando le correlate prove d'esame assicurando, contestualmente, una mirata formazione in relazione alle funzioni previste per il personale del ruolo degli ispettori tecnici e all'anzianità di servizio del personale interessato;
- CONSIDERATO** che la lettera mm-quater) del menzionato articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, anch'essa introdotta dall'articolo 14, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 126 del 2018, rinvia la definizione delle modalità attuative delle predette lettere mm-bis) ed mm-ter), dello stesso articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, attraverso l'espresso rinvio alla lettera oo), del medesimo articolo 2, comma 1, del decreto legislativo da ultimo richiamato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il proprio decreto in data 9 aprile 2018, recante *“Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*, registrato dalla Corte dei Conti il 4 maggio 2018, Fog. n. 858, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/26-bis del 7 maggio 2018;
- RITENUTO** che a seguito delle richiamate integrazioni introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2018, si rende necessario apportare modifiche e integrazioni al predetto decreto del 9 aprile 2018;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018 recante “Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95)

1. Al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel Titolo, le parole *“LETTERA MM)”* sono sostituite dalle seguenti: *“LETTERE MM) E MM-BIS)”*;
 - b) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente: *“1-bis. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità attuative per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato attraverso un ulteriore concorso interno da bandirsi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm-bis), del decreto legislativo, introdotta dall'articolo 14, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.”*;
 - c) alla rubrica del CAPO II, dopo le parole: *“MEDIANTE CONCORSO PER TITOLI”* sono aggiunte le seguenti: *“AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1”*;
 - d) all'articolo 3, i commi 5 e 6 sono abrogati;
 - e) dopo il CAPO II è inserito il seguente: *“CAPO II-BIS – ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1-BIS”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

f) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 8-bis

(Rinvio alle disposizioni applicabili)

1. Le disposizioni del Capo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 8, si applicano anche per lo svolgimento del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, da bandirsi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm-bis), del "decreto legislativo", riservato al solo personale ivi previsto.";

"Articolo 8-ter

(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato del concorso di cui al presente Capo è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
 2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i settori di impiego e profili professionali previsti nel bando di concorso.
 3. La Commissione, formate le graduatorie di merito di cui al comma 2 dichiara, per ciascuna graduatoria, i vincitori.
 4. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
 5. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
 6. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno."
- g) all'articolo 9, le parole: "del concorso di cui al Capi I e II" sono sostituite dalle seguenti: "dei concorsi di cui ai Capi I, II e II-bis";
- h) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il corso, della durata di tre mesi, è articolato in tre fasi formative, di cui: una realizzata in modalità e-learning, di durata non superiore a 50 giorni; una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato, di durata non superiore a 15 giorni; una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione, di durata non superiore a 45 giorni.";
 - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente "1-bis. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione, sono definite la durata di ciascuna delle fasi formative di cui al comma 1 e la loro sequenza.";
 - 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Il corso si svolge presso un Istituto, Centro o Scuola di formazione della Polizia di Stato individuata in relazione alle esigenze organizzative e logistiche dalla Direzione Centrale per gli istituti di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

istruzione. Ove imprescindibili esigenze organizzative lo richiedono, il corso può essere svolto anche presso più Istituti, Centri o Scuole di formazione, individuate dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione”;

- i) all'articolo 11 comma 1, dopo le parole: “Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza” sono aggiunte le seguenti: “, su proposta del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione”;
- l) all'articolo 12, le parole: “della durata di cinquantacinque minuti” sono sostituite dalle seguenti: “della durata di 45 minuti”;
- m) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “In relazione alla durata del corso di formazione di cui all'articolo 10, i predetti limiti massimi di assenza sono ridotti della metà.”;
- n) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole: “consistente in una prova scritta e una orale relative” sono sostituite dalle seguenti: “consistente in una prova scritta relativa”;
 - 2) al comma 2, le parole: “delle citate prove” sono sostituite dalle seguenti: “della prova”;
 - 3) al comma 3, le parole: “Le prove di cui al comma 1 formano” sono sostituite dalle seguenti: “La prova di cui al comma 1 forma” e le parole: “non supera gli esami” sono sostituite dalle seguenti: “non supera l'esame”;
 - 4) al comma 4, le parole: “alle prove d'esame” sono sostituite dalle seguenti: “alla prova d'esame”;
 - 5) al comma 6, dopo le parole “ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “, salvo il diverso contenuto della prova” ed il secondo periodo è soppresso;
 - 6) al comma 7, le parole: “a sostenere le prove d'esame, se compatibili”, sono sostituite dalle seguenti: “a sostenere la prova d'esame, se compatibile”;
- o) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 3, la parola “Presidente” è sostituita dalle seguenti: “Direttore centrale per gli istituti di istruzione”;
 - 2) al comma 5, le parole: “definisce i criteri per la valutazione delle prove” sono sostituite dalle seguenti: “definisce i criteri per la valutazione della prova”;
- p) all'articolo 16, comma 1, le parole: “delle prove d'esame” sono sostituite dalle seguenti: “della prova d'esame” e le parole: “delle stesse” sono sostituite dalle seguenti: “della stessa”;
- q) all'articolo 17, comma 2, dopo le parole: “secondo quanto indicato dal comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo”;
- r) all'articolo 18, le parole: “si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere mm), mm-bis) e mm-ter)”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, 26 MAR. 2019

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

t. Colucci

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MINISTERI INTERNO E DIFESA

Reg. ne Succ. n. 5746

11 APR. 2019

IL MAGISTRATO

IL CONSIGLIERE
(Dott.ssa Rosalba DI GIULIO)